



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

Risposta al prot. n. 2586 del 19.06.2008

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. SANITA' ANIMALE E FARMACINE ALTERNATIVE	
Data di arrivo	
Data di registrazione	28 OTT. 2008
Prot. n.	562 JFS
E.000.01	

Ministero della Salute  
0020677-P-20/10/2008  
DCSA



ALTAIA (ASSOCIAZIONE ITALIANI  
ALLEVATORI)  
Via G. Tomassetti, 9  
00161 - Roma  
Fax 06 44249286

E, p.c.

Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province  
Autonome - Servizi Veterinari  
Loro sedi

Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari  
(UVAC)  
Loro sedi

Posti di Ispezione Frontaliera (PIF)  
Loro sedi

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute  
Fax 06 59947209

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali  
Fax 06 46652444/ 06 46656143

Corpo Forestale dello Stato  
Fax 06 48905507

Ministero dei Trasporti  
Fax 06 44464413

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere  
Animale  
Fax 030 2290203

FNOVI  
Fax 06 4744332

SIVEMP  
Fax 06 8848446

ANMVI  
Fax 0372 403526

Federazione Italiana Sport Equestri  
Fax 06 3233772

Federazione Italiana Turismo Equestre  
Fax 06 32650230/1

ENGEA Associazionismo Equestre  
Fax 0383 378947

LAV  
Fax 06.4461326

**Oggetto:** Provvedimento 20 marzo 2008 - Accordo, ai sensi dell' articolo 4  
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 282, tra il governo, le regioni e le prov  
e  
autonome di Trento e Bolzano, concernente "prime disposizioni per l'autorizzazi  
ne  
al trasporto di animali vivi" - **Chiarimenti sul trasporto di equidi**

In riferimento al trasporto degli equidi ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005, con nota prot. n. 1014 del 06/02/2008, questo Ministero ha fornito le seguenti indicazioni: "...omissis... il trasporto in conto proprio di equidi con veicolo di proprietà, del proprio animale ove privo di commercializzazione commerciale, quale ad esempio il trasferimento di cavallo tra maneggi, il trasporto del proprio animale per una gara, le movimentazioni per attività culturali, ludiche, sportive, ecc. non rientri nell'ambito di applicazione del regolamento del regolamento (CE) n. 1/2005".

Tuttavia, a seguito della richiesta dell'Associazione Italiana Allevatori la scrivente Direzione Generale, condividendo le considerazioni espresse dalla stessa, ha ritenuto necessario fornire ulteriori chiarimenti emanando la nota prot. n. 6512 del 07/04/2008.

Attraverso la suddetta nota è stato specificato che il trasporto di equidi, al di fuori dei termini previsti per l'autotrasporto di merci disciplinato dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, qualora abbia finalità culturali, ludiche, sportive o simili, non rientra nel campo di applicazione del regolamento 1/2005 (art.1, punto 5), indipendentemente dal fatto che avvenga in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o delle "cariche" equidi trasportate.

Nonostante la citata nota del 07/04/08 sia stata discussa e condivisa con i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, non è stato possibile riportarne i contenuti nell'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, N. 118 del 27/04/08, in quanto tale documento era stato già formalizzato ed in fase di pubblicazione.

Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, con la presente si ribadisce che per quanto riguarda il trasporto in conto proprio degli equidi, a parere della scrivente, sono da considerarsi validi i chiarimenti già espressi con la nota del 07/04/08 u.s., nelle more della prevista ratifica del summenzionato Accordo Stato-Regioni.

Si ritiene opportuno, inoltre, anticipare che in fase di revisione dell'Accordo sarà anche riconsiderato l'obbligo di registrazione degli operatori che non rientrano negli ambiti autorizzativi del regolamento (CE) n. 1/2005.

IL DIRETTORE GENERALE

*Luca Ferrero*